



**LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DI NATURA EDILE ED
IMPIANTISTICA, DA ESEGUIRSI SUI BENI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO
GESTITI DALL’A.S.L. TO4, PER UN PERIODO DI 18 MESI: LOTTO 1 (DISTRETTO
DI CHIVASSO – SAN MAURO E DISTRETTO DI SETTIMO T.SE) – LOTTO 2
(DISTRETTO DI CIRIE’) – LOTTO 3 (DISTRETTO DI IVREA E DISTRETTO DI
CUORGNE’)**

**DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(D.U.V.R.I.)
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008**

INDICE

1. SCOPO	3
2. RIFERIMENTI	4
2.1 NORMATIVA VIGENTE	4
2.2 DOCUMENTI FORNITI DAL SPP ALL'IMPRESA CONTRAENTE	4
3. SPECIFICAZIONI DELL'APPALTO	4
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
3.2 COMMITTENTE	4
3.3 IMPRESA APPALTATRICE	5
3.4 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' IN APPALTO	5
3.5 ACCESSI	6
3.6 UTILIZZO IMPIANTI	6
3.7 DISPONIBILITA' DEI SERVIZI IGIENIGI	7
3.8 UBICAZIONE DEL LOCALE ADIBITO AL PRIMO SOCCORSO	7
3.9 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, VIE DI FUGA ED USCITE DI EMERGENZA	7
3.10 LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE	7
3.11 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI INTERNE	8
3.12 NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO	9
3.13 SITUAZIONI INTERFERENZIALI	9
3.14 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	10
3.15 RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO	10
4. INFORMAZIONI SUI RISCHI LAVORATIVI PRESENTI	10
4.1 PRINCIPALI RISCHI PRESENTI	10
4.2 PRINCIPALI RISCHI PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE	11
4.2.1 <i>Rischio incendio</i>	11
4.2.2 <i>Rischio da contatto accidentale con parti in tensione</i>	12
4.2.3 <i>Rischio trauma, cadute, lesioni</i>	13
4.2.4 <i>Rischio da ustione (contatto, vapore)</i>	14
4.2.5 <i>Rischio biologico</i>	15
4.2.6 <i>Rischio chimico</i>	16
4.2.7 <i>Rischio cancerogeno</i>	17
4.2.8 <i>Rischio da radiazioni ionizzanti</i>	18
4.2.9 <i>Rischio da radiazioni non ionizzanti</i>	18
4.2.10 <i>Rischio da movimentazione manuale dei carichi</i>	19
4.2.11 <i>Disposizioni di carattere generali per le imprese appaltatrici</i>	19
4.2.12 <i>Indicazioni di massima per limitare le interferenze</i>	20
5. PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO TRA L'APPALTATORE E L'AZIENDA SANITARIA	21

1. SCOPO

- Il presente documento ha lo scopo di favorire la gestione della Sicurezza, come previsto dal D.Lgs 81/08; tutta la documentazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, siano esse procedure di gestione, istruzioni operative e/o documentazione in genere, è tenuta sotto controllo e periodicamente revisionata dal RSSP dell'ASL TO4.
- Il presente documento è redatto dal Committente in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. e ne attua, in particolare, il 3° comma che prevede *“l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”*.
- Il documento consta della valutazione dei rischi da interferenze e dei provvedimenti necessari ad una corretta gestione delle stesse:
 - sui rischi di carattere generale, esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - sui rischi derivanti da possibili interferenze, quando presenti, negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.
- Il presente documento stabilisce, inoltre, le modalità di gestione della sicurezza nel presente appalto di manutenzione e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e l'Appaltatore, ivi compresi i subappaltatori e i lavoratori autonomi, per l'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- A sua volta l'Appaltatore ivi compresi i subappaltatori:
 - ✓ cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - ✓ coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera; nel caso di più imprese coinvolte il Piano di sicurezza e coordinamento potrà essere aggiornato.
- Questo documento rappresenta la parte generale uguale per tutte le ditte e potrà essere integrato da una seconda parte specifica nel caso ci sia la necessità di approfondire le interferenze peculiari inerenti il singolo lavoro.
- Come previsto dalla normativa sono specificatamente esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.
- Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

2. RIFERIMENTI

2.1 NORMATIVA VIGENTE

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.2 DOCUMENTI FORNITI DAL SPP ALL’IMPRESA CONTRAENTE

All’impresa aggiudicataria potrebbero essere consegnati in fase di esecuzione:

- schede di identificazione rischi per ogni reparto o sede con specifiche informazioni sulla distribuzione dei rischi;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale dell’Azienda;
- fogli informativi e procedure di sicurezza adottate e/o ogni ulteriore indicazione ritenuta opportuna e necessaria ai fini della corretta gestione delle interferenze

3. SPECIFICAZIONI DELL’APPALTO

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Lavori di manutenzione ordinaria aventi carattere di urgenza, indifferibilità e programmabilità, di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi sui beni immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’ASL TO4.

3.2 COMMITTENTE

Codice Fiscale _____

Partita Iva _____

Datore di Lavoro ASL TO4 Direttore Generale: _____

Datore di Lavoro Delegato ASL TO4: _____

Sede legale ASL TO4: _____

Responsabile del S.P.P. ASL TO4: _____

Coordinatore Medici Competenti ASL TO4: _____

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) dell’ASL TO4	
--	--

3.3 IMPRESA APPALTATRICE

Ragione sociale
Codice Fiscale
Partita Iva
Sede legale Via CAP
Datore di Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Rappresentanti dei lavoratori
Numero di lavoratori che svolgono l'attività presso i locali della Committenza
.....

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE (IN CASO DI A.T.I. È L'IMPRESA MANDATARIA) ASSUME LA FUNZIONE DI "DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE" NEL SEGUITO INDIVIDUATO COME "DIRETTORE TECNICO".

3.4 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' IN APPALTO

L'appalto di manutenzione ordinaria ed emergente, come già specificato all'Art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto presenta per sua peculiare ed intrinseca natura una elevata indeterminatezza.

In concreto l'attività si articola su svariati livelli con elevate diversificazioni e complessità:

Luogo di lavoro = può essere uno qualsiasi degli immobili di proprietà o gestiti dall'ASL TO4.

Tipo di lavoro = la complessità dell'intervento può variare dalla semplice riparazione alla risoluzione di situazioni più complesse ed ancora situazioni originariamente ordinarie possono complicarsi in itinere (ad esempio presenza di perdite che richiedono indagini e rotture di ricerca guasto).

Ambiente di lavoro = si presentano condizioni di estrema diversificazione in quanto può essere necessario intervenire sia in una camera di degenza che in ambulatori oppure in alloggio di civile abitazione all'interno di un condominio.

Orario di lavoro = si può articolare continuativamente sulle 24 ore in considerazione degli interventi in regime pronta disponibilità.

L'organizzazione prevede una stretta cooperazione dei soggetti partecipanti per le finalità stesse del contratto e per garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori in particolare nella preventiva individuazione delle circostanze "critiche" meritevoli di attenzione che possono scaturire:

- **Dalla diretta presa visione delle lavorazioni da eseguire da parte del “Direttore Tecnico”.**
- **Dal Direttore dei Lavori all’atto dell’emanazione degli ordini di lavoro.**
- **Dal confronto tra la Direzione Lavori ed il Direttore Tecnico durante le riunioni periodiche di coordinamento alle quali partecipa anche il “Coordinatore per la sicurezza”.**

Pertanto il Direttore Tecnico farà riferimento, per l’applicazione delle prescrizioni contenute nel presente DUVRI o negli aggiornamenti necessari, successivamente all’avvio delle lavorazioni, al Direttore dei Lavori. I Preposti delle Imprese esecutrici faranno riferimento al Direttore Tecnico e gli Addetti alle lavorazioni faranno riferimento ai Preposti.

Nel caso di eventuali subappalti e/o subaffidamenti, il controllo e il coordinamento tra Impresa aggiudicataria e le Imprese “secondarie” spetterà al Direttore Tecnico. Tali compiti verranno analogamente esercitati in presenza dei fornitori, dei noli o di ditte operanti per conto degli erogatori di servizi (Enel, AEM, AES, ecc.).

3.5 ACCESSI

Gli operatori accedono alle strutture utilizzando i normali ingressi riservati al pubblico. Eventuale ulteriori altri accessi potranno essere concordati con il RUP e il Direttore Lavori in particolar modo per i Presidi Ospedalieri stante la maggiore complessità di accesso rispetto alle altre realtà, anche in considerazione dell’elevata concentrazione di attività sanitarie ed assistenziali.

3.6 UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti che possono essere utilizzati durante lo svolgimento delle opere oggetto dell’appalto sono:

- impianto elettrico;
- impianto idrico-sanitario;
- impianti elevatori.

Tali impianti sono oggetto di regolare manutenzione.

3.7 DISPONIBILITA' DEI SERVIZI IGIENICI

Oltre alle eventuali installazioni di cantiere, ove previste, presso i presidi ospedalieri e territoriali delle ASL le maestranze dell'Appaltatore possono usufruire dei servizi igienici destinati al pubblico.

3.8 UBICAZIONE DEL LOCALE ADIBITO AL PRIMO SOCCORSO

Si considera che ogni tipo di infortunio degli operatori dell'Impresa Appaltatrice, potrà essere trattato presso il pronto soccorso, operativo presso i presidi ospedalieri, ferme restando le misure di pronto soccorso ritenute opportune dalla stessa Impresa per i suoi addetti (es: presenza di cassetta di pronto soccorso nei locali a disposizione).

3.9 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, VIE DI FUGA ED USCITE DI EMERGENZA

Gli operatori dell'Appaltatore devono sempre rivolgersi al personale del Presidio per comunicare eventuali situazioni di pericolo.

Le norme di comportamento per tutto il personale sono contenute nel "Piano di emergenza" che verrà consegnato all'Appaltatore.

In fase di consegna dei lavori la Direzione Lavori illustrerà all'Appaltatore i fabbricati dotati di impianti di rilevazione incendi, di segnalazione allarme, di estinzione e di illuminazione di emergenza.

Inoltre la Direzione Lavori procederà ad illustrare le planimetrie approvate dai VVF che riportano la suddivisione dei vari compartimenti antincendio e tutte le indicazioni relative a vie di fuga, uscite di emergenza, mezzi antincendio e pulsanti di allarme, evidenziate negli ambienti mediante l'idonea segnaletica.

3.10 LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

Non sono previsti locali a disposizione dell'Appaltatore tranne l'eventuale aree per l'installazione di cantiere.

3.11 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI INTERNE

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni dell'Azienda Sanitaria e in particolare:

- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell'Azienda Sanitaria è vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle sedi, è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è vietato. I conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle sedi e saranno tenuti alla loro rigorosa osservanza.
- L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio, bombole di gas infiammabili) dovrà essere preventivamente segnalato alla Direzione Lavori.
- L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con la Direzione Lavori.
- A lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

Inoltre per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto l'Impresa appaltatrice:

- deve concordare tempi e modalità di esecuzione con le Direzioni Sanitarie onde evitare eventuali interferenze con l'attività sanitaria;
- deve svolgere le attività in sicurezza senza addurre danni a persone o cose;
- non deve ingombrare con materiali o attrezzature percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- deve attenersi, in caso di evento pericoloso per persone o cose o in caso di evacuazione, scrupolosamente alle disposizioni contenute nel piano di emergenza.

Inoltre si comunica che:

- è vietato assumere alcool durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti;
- è fatto divieto fumare o usare fiamme libere;
- l'uso di particolari farmaci può ridurre o limitare le capacità sensoriali e cognitive; in caso di utilizzo anche sporadico di tali farmaci occorre informare il proprio datore di lavoro così da individuare le mansioni lavorative più idonee a garantire la sicurezza del lavoratore.

3.12 NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a carico dell'Appaltatore per i rischi specifici propri della sua Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informare la Direzione Lavori su eventuali rischi derivanti dalla sua attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto, **ogni Appaltatore dovrà rendere noto al proprio personale dipendente e fargli osservare scrupolosamente** anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc.).
- Divieto di utilizzo delle macchine e/o apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

3.13 SITUAZIONI INTERFERENZIALI

I rischi di interferenza tra il personale dell'Appaltatore e gli occupanti la struttura (personale e utenti) possono verificarsi in casi ordinari:

- durante il transito degli operatori all'interno dei presidi;
- durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- durante l'attività di trasporto di materiali e attrezzature.

Si rileva che potrebbero configurarsi rischi di interferenza anche in situazioni straordinarie quali:

- emergenza;
- comportamento imprevedibile da parti di utenti dell'ospedale;
- comportamenti non corretti da parte degli operatori dell'Impresa appaltatrice.

3.14 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Entrambe le parti, Committente e Appaltatore, dovranno costantemente provvedere ad informare i propri operatori sui possibili rischi da interferenze dovuti allo svolgimento dell'appalto in oggetto.

3.15 RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO

Nel corso di svolgimento dei lavori sono previste riunioni periodiche di programmazione e coordinamento nelle quali a cadenza settimanale alla presenza di:

- Direttore dei Lavori
- Direttori Operativi
- Datore di Lavoro dell'Impresa o suo delegato
- Direttore Tecnico dell'Impresa.

Vengono affrontate e pianificate le problematiche relative alle attività in corso ivi compresi approfondimenti in materia di informazione formazione su eventuali rischi interferenziali.

I compensi relativi alle riunioni di coordinamento sono stati contabilizzati nel computo degli oneri per la sicurezza.

4. INFORMAZIONI SUI RISCHI LAVORATIVI PRESENTI

4.1 PRINCIPALI RISCHI PRESENTI

Sono state individuate tre categorie di rischio presenti negli ambienti di lavoro ed in particolare: rischi per la salute, rischi per la sicurezza e rischi trasversali.

I rischi per la salute sono in grado di compromettere l'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di natura chimica, fisica e biologica. Tra di essi, sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lavorativi presenti i seguenti *argomenti di rischio*:

- rischio da sostanze pericolose, suddiviso in:
 - rischio da agenti chimici;
 - rischio da agenti cancerogeni;
 - rischio connesso all'esposizione ad amianto;

- rischio da agenti biologici;
- rischio da agenti fisici, suddiviso in:
 - rischio fisico da radiazioni ionizzanti;
 - rischio fisico da radiazioni non ionizzanti;
 - rischio fisico da rumore;
 - rischio fisico da vibrazioni;
 - rischio fisico da campi elettromagnetici;
 - rischio fisico da radiazioni ottiche.

I rischi per la sicurezza sono i rischi direttamente responsabili del verificarsi di infortuni ed incidenti, causati nella maggior parte dei casi da una mancanza di adeguate e idonee strutture, apparecchiature e impianti; tra di essi, sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lavorativi presenti i seguenti *argomenti di rischio*:

rischio da incendio,
 rischio da contatto accidentale con parti in tensione,
 rischio da traumi, cadute, lesioni,
 rischio da ustione (contatto, vapore).

I rischi trasversali sono i rischi causati da ambienti lavorativi insufficienti dal punto di vista ergonomico o microclimatico, o da fattori legati alle modalità di organizzazione del lavoro; tra di essi, sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lavorativi presenti il seguente *argomento di rischio*:

rischio da movimentazione manuale dei carichi.

4.2 PRINCIPALI RISCHI PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE

4.2.1 Rischio incendio

Il personale della ditta appaltatrice deve prestare particolare attenzione alle sostanze o materiali combustibili facilmente infiammabili o che possono facilitare un rapido sviluppo di un incendio (es. vernici e solventi infiammabili, adesivi infiammabili, gas infiammabili, grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio, materiali plastici in particolare sotto forma di schiuma, prodotti chimici, prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, ecc.).

Vanno inoltre prese in considerazione tutte le possibili sorgenti d'innesco e fonti di calore di immediata identificazione o che possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici (es. fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, sorgenti di calore causate da attriti, macchine o apparecchiature che producono calore, uso di fiamme libere, attrezzature elettriche).

In merito al rischio specifico, è vietato:

- fumare negli ambienti interni;
- rimuovere o utilizzare impropriamente gli estintori, gli idranti e qualunque altro mezzo estinguente installato;

- danneggiare le porte “taglia fuoco” e gli armadi con le attrezzature antincendio;
- usare fiamme libere e comunque ogni tipo di apparecchio portatile o fisso che provochi scintille senza l’autorizzazione della Direzione Lavori;
- lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingombrare o costituire potenziale ostacolo lungo le vie di fuga;
- operare allacciamenti a reti elettriche, aria compressa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciamento, senza la specifica autorizzazione.

L’Azienda è dotata di un Piano di Emergenza ed Evacuazione nel quale sono individuate le figure di coordinamento, quelle con ruolo attivo e sono inoltre indicate le procedure di intervento. In tutte le aree sono esposte le planimetrie riportanti le vie di fuga ed i percorsi da seguire per una corretta evacuazione. Attenersi alle indicazioni riportate sulle planimetrie.

In caso di emergenza incendio attenersi alle disposizioni fornite dal personale di reparto; in loro assenza allontanarsi dal reparto senza intralciare le operazioni di emergenza.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

4.2.2 Rischio da contatto accidentale con parti in tensione

Si definisce rischio elettrico la probabilità che si verifichino danni a persone per un contatto accidentale con parti in tensione, o ad impianti e attrezzature per un errato utilizzo di impianti elettrici (sovraccarico, cortocircuito).

L’elettrocuzione, contatto accidentale con parti in tensione, determina il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano, con conseguenti:

- lesioni dirette alla persona, anche mortali (ustioni, shock, morte);
- lesioni indirette alla persona: i muscoli si contraggono violentemente causando cadute o altri incidenti;
- lesioni a terzi: un apparecchio non sconnesso dalla tensione di rete può danneggiare un successivo utilizzatore.

L’errato utilizzo di impianti elettrici (sovraccarico e cortocircuito) determina:

- lesioni alla persona;
- danni materiali (impianti, attrezzature) con conseguente rischio di black-out;
- rischio incendio-esplosione.

L’obiettivo primario della prevenzione del rischio è l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti in Azienda.

Pertanto occorre tenere in considerazione:

- il numero e tipologia delle apparecchiature/attrezzature elettriche utilizzate;
- la qualità degli isolamenti (materiali di rivestimento, interruttori);

- presenza di cavi scoperti, corrosi, presenza di prese non fissate, adattatori, spine malfunzionanti o difettose; prolunghe o impianti provvisori da sistemare; perdita o mancanza di copertura di interruttori e/o prese;
- il rispetto del regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- il rispetto della cartellonistica di sicurezza, degli impianti, dei quadri elettrici, delle apparecchiature.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala che possa costituire la premessa al verificarsi di un incidente.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

4.2.3 Rischio trauma, cadute, lesioni

Per “rischio da traumi” si intende la possibilità di riportare lesioni sul lavoro, in seguito ad una caduta o altri eventi accidentali.

Le cadute costituiscono un problema per tutto il personale diversamente impiegato negli ospedali; le principali cause di caduta sono rappresentate da:

- rottura di contenitori con spandimento del liquido contenuto, sul pavimento;
- pavimentazioni sconnesse;
- pavimento scivoloso per lavaggio in corso;
- scale con gradini scivolosi, sconnessi o disomogenei;
- scale portatili;
- scarsa illuminazione;
- presenza di ostacoli sul percorso.

Le cadute possono verificarsi sia su terreno piano che sulle scale; queste ultime sono un luogo particolarmente a rischio, sia per la maggiore facilità di cadere, ma anche per le conseguenze più gravi che può avere una caduta.

Le lesioni conseguenti alle cadute interessano principalmente la testa, gli arti inferiori, gli arti superiori e la schiena.

Gli arti superiori vengono spesso interessati perché, in qualsiasi modo si cada, si cerca istintivamente di limitare i danni appoggiando le mani per terra; questo comporta che tutto il peso del corpo gravi violentemente sulla mano, potendo determinare lesioni (fratture e distorsioni) specialmente a carico di dita e polsi.

A carico degli arti inferiori sono descritte soprattutto contusioni alle ginocchia e distorsioni alle caviglie.

Le distorsioni sono favorite anche dall'uso di calzature che non contengono bene il piede.

Le lesioni da caduta che interessano la schiena sono particolarmente gravi se la caduta risulta particolarmente rovinosa.

La prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero si basa su interventi di tipo ambientale e su interventi di tipo individuale.

E' assolutamente vietato quanto segue:

- lavorare in zone dove è in corso una bonifica;
- accedere, senza autorizzazione, nelle zone che espongono segnalazioni di accesso limitato e/o controllato;
- transitare in aree dove è in corso pulizia e/o disinfezione ambientale;
- lavorare in altezza con scale non a norma;
- lavorare in zone con illuminazione insufficiente e/o prive di illuminazione di emergenza;
- eseguire manovre non autorizzate su impianti, macchine ed attrezzature;
- abbandonare rifiuti o materiale ingombrante sulle vie di transito;
- non indossare calzature antiscivolo.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala che possa costituire la premessa al verificarsi di un incidente traumatico, ad es. irregolarità di superfici, cedimenti strutturali, attrezzature obsolete, depositi non regolamentari di materiali.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

4.2.4 Rischio da ustione (contatto, vapore)

Per “rischio da ustione” si intende la possibilità di riportare lesioni più o meno gravi, in seguito al contatto con una fonte di calore elevato, con sostanze chimiche o con corrente elettrica.

Sono fonti di calore un liquido bollente, un oggetto caldo o incandescente, un gas o un vapore ad elevata temperatura.

A seconda della gravità, le ustioni vengono classificate in 3 gruppi:

1. *ustioni di 1° grado* : sono le più lievi, con un semplice arrossamento, bruciore e dolore per contatto. Guariscono rapidamente e non lasciano cicatrici sulla pelle;
2. *ustioni di 2° grado* : oltre allo strato superficiale della pelle, viene colpito anche lo strato di tessuto immediatamente sottostante. Molto dolorose, cicatrizzano nel giro di una settimana se meno gravi, in tempi più lunghi se più profonde, spesso con cicatrici permanenti;
3. *ustioni di 3° grado* : sono le più gravi, in quanto nell'area colpita la pelle è completamente distrutta in tutto il suo spessore. La guarigione richiede tempi lunghi e lascia cicatrici permanenti.

La gravità dell'ustione dipende inoltre dall'*estensione della zona colpita* e dalla *causa* che l'ha prodotta. Anche la *zona colpita* è importante, soprattutto se interessa articolazioni o aree cutanee soggette a stiramento o parti delicate.

Altri fattori che condizionano la gravità del danno sono *il tipo e il calore specifico dell'agente ustionante*. In genere le ustioni da liquido sono più estese, quelle da solidi localizzate ma più profonde.

L'ustione (la zona colpita) *può infettarsi*.

Occorre tenere in particolare considerazione tutte le attività a contatto con calore elevato, sostanze chimiche o corrente elettrica, e in particolare:

- le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti;
- le operazioni di scarico delle autoclavi;
- la qualità degli isolamenti (materiali di rivestimento, interruttori);
- la presenza di cavi scoperti, corrosi, presenza di prese non fissate, adattatori, spine malfunzionanti o difettose; prolunghe o impianti provvisori da sistemare; perdita o mancanza di copertura di interruttori e/o prese;
- il rispetto della cartellonistica di sicurezza, degli impianti, dei quadri elettrici, delle apparecchiature.

Si raccomanda l'uso di idonee *misure di protezione individuale*, nonché l'adozione di opportune *misure di tipo organizzativo – gestionale*.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala che possa costituire la premessa al verificarsi di un incidente.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

4.2.5 Rischio biologico

Il personale addetto delle imprese appaltatrici che operano in ambienti ospedalieri, è esposto al rischio di contaminazioni biologiche in seguito a contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto e/o puntura o taglio con attrezzature contaminate da materiale biologico potenzialmente infetto, e/o in seguito ad errate procedure di manipolazione dei rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani, e ancor più per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Al fine di evitare questa possibilità, è necessario che i lavoratori di imprese appaltatrici che operano in ambito ospedaliero siano correttamente edotti, da parte dei rispettivi datori di lavoro, sulla natura dei materiali con cui potrebbero entrare in contatto o che devono trasportare o manipolare.

E' assolutamente vietato quanto segue:

- manipolare i contenitori senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro e altri dispositivi di protezione individuale necessari; i guanti protettivi devono essere calzati anche per le operazioni di pulizia del cantiere;
- aprire i contenitori ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- toccare a mani nude i contenitori visibilmente sporchi o umidi (ad es. a seguito di rovesciamenti); in questo caso, segnalare l'inconveniente ai responsabili di Unità Operativa/Servizio nel quale si sta operando affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- mangiare, bere, fumare, negli ambienti sanitari.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante l'espletamento della propria attività lavorativa e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala. In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

4.2.6 Rischio chimico

In ambito sanitario si è potenzialmente esposti ad una vasta gamma di sostanze e preparati chimici pericolosi.

Gli agenti chimici utilizzati in ospedale possono rappresentare una sorgente di rischio per i lavoratori a causa della possibilità di contatto, evaporazione/inalazione, sia per accadimenti accidentali, come sversamenti, reazioni anomale, esplosioni o incendi.

Alcune delle sostanze o preparati chimici pericolosi utilizzati in ambito ospedaliero possono essere: disinfettanti e detergenti (in tutti gli ambienti lavorativi); gas medicinali; glutaraldeide (endoscopie, ma anche sale operatorie); formaldeide (laboratori, dialisi); acidi e basi forti (laboratori); reattivi e solventi organici (laboratori); liquidi di fissaggio e sviluppo (radiologie), toner per stampanti, medicinali citotossici e citostatici, ecc..

Al fine di evitare la possibilità di esposizione, è necessario che i lavoratori si attengano alle procedure di sicurezza.

E' assolutamente vietato quanto segue:

- manipolare contenitori di sostanze e/o preparati chimici senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro e altri dispositivi di protezione individuale necessari; i guanti protettivi devono essere calzati anche per le operazioni di pulizia;
- aprire contenitori di sostanze e/o preparati chimici ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- toccare a mani nude contenitori di sostanze e/o preparati chimici visibilmente sporchi o umidi (ad es. a seguito di rovesciamenti); in questo caso, segnalare l'inconveniente ai responsabili di Unità Operativa/Servizio nel quale si sta operando, affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- mangiare, bere, fumare, negli ambienti sanitari.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante l'espletamento della propria attività lavorativa e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala. In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

4.2.7 Rischio cancerogeno

Il Capo II del Titolo IX del D.L.vo 81/08 rappresenta il quadro di riferimento organico per gli interventi di prevenzione nelle attività lavorative che implicano un'esposizione ad agenti cancerogeni.

Per la classificazione di agente cancerogeno, il D.L.vo 81/08 si ricollega a quanto già indicato nei D. Lgs 52/97 e 65/03.

Per quanto riguarda l'impiego di agenti cancerogeni, il Datore di Lavoro, in modo più incisivo rispetto all'uso di sostanze chimiche pericolose, deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti e di altre persone presenti nel luogo di lavoro.

L'esposizione a sostanze cancerogene può comportare:

- rischi per la salute (contatto, inalazione, ingestione);
- rischi per l'ambiente esterno (es. emissioni in ambiente);
- rischi per la sicurezza (alcuni cancerogeni sono sostanze infiammabili).

In relazione all'esposizione a sostanze cancerogene occorre considerare la durata, la frequenza e le modalità.

In particolare, per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene è fatto obbligo di:

- individuare tutte le sostanze o preparati cancerogeni utilizzati e i loro quantitativi, che in ambito ospedaliero possono essere: diversi;
- individuare tutti i luoghi o aree dedicate alla manipolazione di sostanze cancerogene e le attività e le fasi lavorative pericolose e i pericoli presenti, anche solo potenziali, per i lavoratori esposti;
- valutare le caratteristiche delle sostanze usate (in particolare il loro stato fisico) e la potenzialità delle stesse di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento;
- considerare le modalità di stoccaggio e conservazione;
- adottare i dispositivi di protezione individuale richiesti per una corretta manipolazione;
- rispettare le misure igieniche previste;
- rispettare le procedure operative e quelle da seguire in caso di incendio in ambiente circostante, di sversamenti/fuoriuscite accidentali e di pronto soccorso;
- informare e formare i lavoratori su specifici rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, sull'importanza e corretto utilizzo dei DPI, sulle procedure di sicurezza;
- individuare i lavoratori a rischio, ovvero tutti i casi in cui, una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di impiego di sostanze cancerogene e a causa di situazioni patologiche pregresse (es. stati allergici, inidoneità alla mansione) o di specifiche situazioni anche non patologiche;
- definire il programma di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Per ciascun pericolo di esposizione ad agenti cancerogeni identificati è necessario valutare se esso possa essere eliminato o sostituito, se è usato e conservato in sistemi chiusi e limitato a determinate aree lavorative, tenendo presente che quando ciò non sia tecnicamente possibile, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile.

4.2.8 Rischio da radiazioni ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti si identificano in:

- apparecchiature radiologiche utilizzate ai fini diagnostici e/o interventistici negli ambienti della radiologia;
- sostanze radioattive utilizzate nei laboratori di radionuclidi;
- sostanze radioattive utilizzate in medicina nucleare.

All'interno dell'Azienda, l'Esperto Qualificato attua i particolari accorgimenti strutturali, la segnalazione e la delimitazione delle zone a rischio e la costante attività di controllo al fine di ridurre il rischio da radiazioni per il personale sanitario esposto.

Per ciò che riguarda l'utilizzo delle apparecchiature radiologiche, si può ragionevolmente ritenere poco significativa l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale di ditte esterne comunque operanti nelle aree classificate come a rischio, in quanto, in tale caso, nessuna attività sanitaria sarà presente.

Per ciò che riguarda le sostanze radioattive, vengono attuate tutte le procedure di controllo e contenimento delle stesse. In ogni ambiente, sono conosciute le informazioni inerenti la loro tipologia, la loro localizzazione e la loro attività.

In ogni caso il personale delle ditte esterne, in caso di necessità, riceverà dall'Esperto Qualificato le misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, concordando tempi e modalità dell'intervento, in occasione dei contatti preliminari all'avvio dei lavori.

4.2.9 Rischio da radiazioni non ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti si identificano in particolare in:

- radiazioni ultraviolette (lampade germicide);
- radiazione laser (da apparecchiature laser);
- campo magnetico statico (da apparecchiature a risonanza magnetica).

Gli effetti sulla salute dipendono dall'agente inquinante.

La radiazione ultravioletta può provocare danni alla cute e all'occhio.

La radiazione laser può provocare gravi danni alla cute e danni gravissimi ed irreversibili all'occhio in tutti i suoi componenti (cornea, cristallino e retina) in funzione del tipo di laser impiegato.

Nel caso di presenza di operatori di ditte esterne, le apparecchiature laser non sono operanti.

Il campo magnetico statico, creato dalle apparecchiature di risonanza magnetica, influenza il funzionamento del pace-maker e può dislocare eventuali protesi ferromagnetiche impiantate sui pazienti e sugli operatori. Inoltre, poiché il campo magnetico è sempre presente anche quando l'esame è terminato, tutti gli oggetti ferromagnetici introdotti nella sala sono fortemente attratti verso il magnete e possono provocare lesioni gravi negli individui colpiti e/o all'apparecchiatura stessa.

La stretta osservanza del regolamento di sicurezza per la risonanza magnetica, le cui misure di prevenzione e protezione sono oggetto di specifica formazione e informazione, riduce al minimo l'incidenza di questi fattori di rischio nei confronti del personale di ditte esterne chiamato ad operare in tali ambienti.

4.2.10 Rischio da movimentazione manuale dei carichi

In diversi ambiti sanitari risulta elevato il rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi, intendendo come movimentazione manuale dei carichi quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomicamente sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervo vascolari), in particolare dorso-lombari.

Le misure che dovrebbero di volta in volta essere adottate per un'efficace prevenzione dei disturbi del rachide, sono molteplici.

Si raccomanda di:

- utilizzare dispositivi / attrezzature per l'ausilio della movimentazione manuale di carichi;
- utilizzare dispositivi idonei alla tipologia ed ai quantitativi di materiali da movimentare;
- rispettare i programmi di manutenzione degli ausili utilizzati per la movimentazione dei carichi;
- formare i lavoratori in merito alla movimentazione manuale dei carichi e sui rischi per la salute che essa può comportare; addestrare alle manovre più corrette e al corretto utilizzo degli ausili specifici;
- sostituire ausili obsoleti e non funzionanti;
- impiegare il numero idoneo di lavoratori in caso di movimentazione manuale di carichi;
- non adibire alla movimentazione manuale di carichi personale non idoneo.

4.2.11 Disposizioni di carattere generali per le imprese appaltatrici

E' vietato lasciare o abbandonare anche temporaneamente attrezzature, materiali e rifiuti di qualunque natura; è vietato occupare senza autorizzazione i passaggi pubblici e le scale, anche per l'espletamento della propria attività;

è obbligatorio, ove presenti, utilizzare il percorso prestabilito per lo “sporco” e i montacarichi dedicati al trasporto di materiali e/o attrezzature.

4.2.12 Indicazioni di massima per limitare le interferenze

Delimitare ove e per quanto possibile le aree di intervento dell'impresa appaltatrice, con paletti, transenne, catenelle, nastri, ecc.; non lasciare incustoditi attrezzature, dispositivi, sostanze chimiche, materiali e rifiuti di qualunque natura.

Si rammenta, inoltre, che è obbligatorio esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del proprio datore di lavoro.

PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO TRA L'APPALTATORE E L'AZIENDA SANITARIA

Come stabilito dall'Art. 1 del Capitolato Speciale di appalto e come espressamente richiamato nel presente documento il protocollo di coordinamento si presenta come strumento fondamentale per la prevenzione dei rischi da interferenza di tipo organizzativo.

PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.

Con i contenuti minimi previsti dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 allegato XV entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna:

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del presente D.U.V.R.I.

Tali piani dovranno essere conservati in cantiere, a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, ed una copia dovrà essere trasmessa integralmente all'A.S.L.

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini del coordinamento con il Datore di Lavoro dell'Appaltatore, le lavorazioni oggetto dell'appalto, ai fini e per gli aspetti che si intendono perseguire, sono difficilmente collocabili in una fascia normativa in quanto:

- L'Appaltatore ha l'obbligo nei confronti dei propri dipendenti e dei mezzi d'opera impiegati, dell'osservanza del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- L'Impresa esecutrice ha l'obbligo di redigere i piani di sicurezza con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV al D. Lgs. 81/08.

La necessità del coordinamento è di fondamentale importanza per tutti i lavori, seppur eseguiti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, delle quali è comunque responsabile l'Appaltatore, e pur svolgendosi in luoghi a rischio specifico, devono essere opportunamente segnalati dal Datore di Lavoro committente, che per la loro stessa natura possono comunque provocare l'insorgenza di problematiche relative alla sicurezza di personale dipendente, dell'Appaltatore e dell'Azienda, oltre che di degenti e utenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Gli appalti di manutenzione ordinaria ed emergente hanno una caratteristica peculiare intrinseca che è quella della assoluta indeterminatezza delle opere che di volta in volta si rendono necessarie, infatti salvo sporadici casi le lavorazioni traggono origine da richieste che contemplanò svariate necessità.

Si sottolinea ancora l'elevata diversificazione degli ambiti di intervento e le lavorazioni possono eseguirsi in uno qualunque dei Presidi Ospedalieri e Territoriali.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare per tutta la durata dei lavori le seguenti disposizioni:

- Qualsiasi disposizione di servizio in merito all'effettuazione dei lavori, dovrà essere impartita ai dipendenti dell'Impresa appaltatrice esclusivamente dal Datore di Lavoro Titolare, oppure da persona dal medesimo direttamente delegata nelle forme e nei contenuti previsti dalla vigente normativa, ovvero:
 - La delega deve essere conferita per iscritto;
 - La delega deve essere accettata dal delegato;
 - Il delegato deve essere persona tecnicamente idonea al compito;
 - Il delegato deve poter agire senza ingerenze del delegante;
- Il Datore di Lavoro od il preposto di cui al punto precedente riceverà ordinativi di intervento esclusivamente dall'Ufficio di Direzione Lavori;
- Il Datore di Lavoro o il preposto di cui ai punti precedenti, dovrà eseguire accertamenti visivi dei luoghi e delle circostanze in cui dovranno svolgersi gli interventi ed è tenuto ad accertare con i funzionari designati della Direzione Lavori qualsiasi circostanza che sarà ritenuta meritevole di approfondimento;
- Gli operai addetti alle lavorazioni non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o di altri soggetti;
- Se l'esecuzione del lavoro comporta la creazione di zone di pericolo con rischi di cadute di persone o di oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che chiunque non autorizzato possa accedere a dette zone;

- Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili e simili, sui muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre elementi di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta;
- Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona;
- Quando viene usata una scala occorre accertarsi che nelle vicinanze non sostino operatori, degenti o utenti;
- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati;
- Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate;
- Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile;
- Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisoriale o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose;
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti;
- Qualora si renda necessario operare in presenza di impianti elettrici o di gas medicali o comunque si debba procedere all'esecuzione di tracce, sondaggi o simili l'eventuale verifica della presenza di rischi deve essere immediatamente richiesta al preposto funzionario della Direzione lavori;
- E' assolutamente vietato usare attrezzature che non siano di proprietà dell'Impresa appaltatrice o quali ad esempio scale, prolunghie elettriche, macchine utensili, ecc., ecc.;
- Quando si accede a qualsiasi Reparto o Servizio occorre immediatamente segnalare la propria presenza alla Caposala o al Responsabile del Servizio specificando il motivo della visita e qualora si debbano eseguire delle lavorazioni queste vanno concordate;

- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, con foto, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- Se occorre procedere ad interventi che possono produrre polvere, oltre alle comunicazioni di cui al punto precedente, occorrerà predisporre idonee segregazioni della zona da concordarsi con i funzionari della Direzione lavori;
- Prima di procedere a lavorazioni rumorose, oltre alle comunicazioni di cui al punto precedente, occorre preventivamente contattare il funzionario preposto della Direzione lavori;
- L'uso di prodotti particolari che esulano da quelli normalmente usati devono essere segnalati alla Direzione Lavori e corredati di scheda tecnica di identificazione.

AMIANTO

Con riferimento all'amianto si forniscono le seguenti prescrizioni:

- Operazioni che comportano un interessamento limitato od esteso di manufatti contenenti amianto non devono assolutamente essere intraprese, se non su specifica disposizione della Direzione Lavori che procederà in osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia.
- Qualora per cause accidentali vi sia un coinvolgimento imprevisto di materiali contenenti amianto, oltre ad avvertire immediatamente l'Ufficio di Direzione Lavori, occorre attivare le seguenti procedure:
 - 1) L'area deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre; la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli in plastica a perdere.
 - 2) Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei.
 - 3) L'impianto di ventilazione, se presente, deve essere localmente disattivato.
 - 4) Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido.
 - 5) Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata.
 - 6) Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati, quando possibile, gli appositi "glove bag".
 - 7) Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza.
 - 8) I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di dispositivi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione.

- 9) Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.
 - 10) Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati.
 - 11) In caso necessiti l'esecuzione di pulizia dei pavimenti, a seguito dei lavori effettuati, è opportuno procedere all'inumidimento con acqua del pavimento.
 - 12) Gli indumenti protettivi e gli eventuali materiali rimossi dovranno essere raccolti entro appositi sacchetti e smaltiti come rifiuto di amianto.
- Alla firma del contratto all'Appaltatore verranno consegnate le schede relative al censimento dell'amianto effettuato dall'Azienda Sanitaria.

ASPERGILLO

La prevenzione di inquinamenti ambientali dalla polvere prodotta dalle lavorazioni, rappresenta una delle principali priorità comportamentali delle maestranze addette alla manutenzione.

Ai fini di che trattasi sono state individuate due distinte tipologie di intervento:

1) ESPLETAMENTO DI NORMALI ATTIVITA' MANUTENTIVE

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle misure di contenimento polvere, in quanto proprio nei lavori di ordinario e quotidiano svolgimento a seguito delle richieste provenienti dai reparti può accadere di dover forare, tagliare o disgregare con utensili elettrici, materiali che possono dar luogo ad emissione di polveri, in tali circostanze occorre preventivamente attivare tutte le precauzioni possibili o adottare soluzioni alternative tipo:

1. Eseguire le lavorazioni con utensili non elettrici.
2. Trasferire all'esterno del reparto, in laboratorio o in officina ove possibile, il manufatto da riparare.
3. Accertarsi con i responsabili del reparto sulla compatibilità dell'intervento rispetto alla destinazione d'uso del locale.
4. Applicare misure attive e passive di contenimento polvere.
5. Consultare la Direzione Lavori in caso di dubbio.
6. Qualora non siano riscontrabili idonee circostanze operative il Delegato per la sicurezza del datore di lavoro ha la facoltà di non procedere e di attivare immediatamente la Direzione Lavori.

COMPORAMENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'

Il Datore di Lavoro od il preposto, all'atto dell'accertamento visivo dei luoghi dove devono svolgersi gli interventi, può rilevare la necessità di predisporre opere integrative di qualsivoglia natura al fine di garantire l'esecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e comunque, l'osservanza degli obblighi previsti nel presente documento.

Tali opere sono ovviamente da identificarsi come ulteriori a tutte quelle abitualmente da prevedersi per l'esecuzione delle lavorazioni così come identificate nel piano operativo di sicurezza o nel presente documento e devono riguardare aspetti derivanti dal luogo, dalle circostanze o dalla particolare situazione in cui si deve svolgere l'intervento.

Qualora si verificano le sopraelencate necessità, il Responsabile (Datore di Lavoro o preposto), deve dare immediata comunicazione al funzionario della Direzione Lavori, incaricato dell'assistenza oppure al Direttore dei Lavori, specificando le misure di protezione e/o sicurezza che intende attivare per promuovere una verifica congiunta ed accertare le circostanze.

ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

L'esecuzione delle misure di sicurezza resisi necessarie ed accertate con le modalità nelle premesse individuate, sarà compensata a misura, applicando i prezzi di riferimento del prezzario OO.PP. approvato dalla Regione Piemonte, ultima edizione in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso della procedura di gara, non soggetti a ribasso.

Per l'A.S.L. TO4

Il R.U.P.

Il Responsabile S.P.P.

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile S.P.P.
